



*Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Area Amministrativa - Ufficio Segreteria 0365 558608*

Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26.05.2020

INDICE

- Art. 1 - Principi Generali
- Art. 2 - Tipologia dei beni concessi in uso
- Art. 3 - Esclusioni dall'ambito di applicazione del presente regolamento
- Art. 4 - Finalità di utilizzo
- Art. 5 - Divieto di utilizzo
- Art. 6 - Tipi di concessione
- Art. 7 - Requisiti dei richiedenti
- Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 9 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 10 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi
- Art. 11 - Pagamento
- Art. 12 - Responsabilità ed obblighi a carico del Comune e dei concessionari
- Art. 13 - Interventi sui locali
- Art. 14 - Disposizioni finali
- Art. 15 - Entrata in vigore

- Art. 1 -
Principi Generali

Il Comune di San Felice del Benaco favorisce la partecipazione democratica della cittadinanza all'utilizzo delle proprie strutture.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà del Comune di San Felice del Benaco nonché le modalità di concessione o comunque l'uso a terzi dei medesimi beni, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.

L'attività oggetto del presente regolamento è disciplinata dal Codice Civile, dalle Leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dallo Statuto Comunale. E' esclusa l'applicazione del D.lgs. 50/2016 e s.m. (Codice dei Contratti).

Le concessioni in uso possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

- Art. 2 -
Tipologia dei beni concessi in uso

Tutti i beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, strumentalmente finalizzati per legge al soddisfacimento dei bisogni della collettività, si suddividono ai sensi degli artt.822 e seguenti del Codice Civile in beni soggetti al regime del demanio pubblico, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

Sono beni del demanio, quei beni destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi pubblici; sono inalienabili e possono essere dati in uso a soggetti terzi soltanto attraverso provvedimenti di diritto pubblico, quali principalmente la concessione amministrativa.

Sono beni del patrimonio indisponibile quegli immobili destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali ai sensi degli articoli 822 e 823 del Codice Civile, ma rientranti nell'art. 826 C.C. ed utilizzati ex art.828, 2° comma, del codice civile.

Sono beni del patrimonio disponibile gli immobili non destinati ai fini istituzionali di proprietà del Comune e posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. L'uso di tali beni a terzi avviene tramite negozi giuridici previsti e regolamentati dal Codice Civile.

Il Comune di San Felice del Benaco può dare in concessione in uso anche quei beni di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo, che possono essere assegnati con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente Regolamento, salvo che non sia espressamente vietato nei negozi giuridici originari.

L'elenco dei beni oggetto del presente regolamento, è il seguente:

SALA	INDIRIZZO	CAPICENZA MASSIMA
Sala del Consiglio	1° piano del Palazzo Ex Monte di Pietà in Piazza Municipio	50 persone (mantenendo le semiporte aperte completamente) 25 persone (con le porte chiuse)
Sala espositiva	1° piano del Palazzo Ex Monte di Pietà in Piazza Municipio	50 persone (mantenendo le semi-porte aperte completamente) 25 persone (con le porte chiuse)
Sala conferenze	piano interrato della Biblioteca	100 persone

	Comunale "G.B. Cominoli" in Via Chiusure n.28;	
Saletta Casa delle Associazioni	piano terra della Casa delle Associazioni in Via Costanzo Ciano	25 persone

Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, con apposito provvedimento della Giunta Comunale, potranno essere inseriti nell'elenco dei beni concessi in uso.

- Art. 3 -

Esclusioni dall'ambito di applicazione del presente regolamento

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le aree adibite a parcheggio;
- le aree a verde pubblico, attrezzate o meno;
- le aree cimiteriali;
- i mercati;
- le strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito, reliquati di area e aree verdi o spondali come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- le strutture portuali affidate in concessione al Comune;
- i locali adibiti ad ambulatorio medico;
- i locali in cui, sulla base di contratti di locazione, vengono espletate attività di carattere commerciale;
- i locali che sono stati concessi a soggetti che erogano a livello istituzionale servizi di carattere pubblico;
- gli impianti sportivi che costituiscono dotazioni obbligatorie per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado in occasione dello svolgimento di attività di carattere didattico;
- le assegnazioni/locazioni di unità immobiliari destinate ad uso abitativo ai sensi della L.R. n. 27 del 04/12/2009;
- l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla L. 575/1965 e s.m.i.;
- i locali che sono oggetto di una specifica disciplina;

- Art. 4 -

Finalità di utilizzo

Le finalità per le quali l'Amministrazione Comunale può concedere in uso i locali di proprietà sono così individuate:

- a) finalità di volontariato e associative non a scopo di lucro rientranti nelle fattispecie previste dalle normative vigenti in materia (ad oggi Legge n.266 del 11 agosto 1991 (Legge quadro sul Volontariato), Legge n.383 del 07.12.2000 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), art. 148 del D.P.R. 917/1986 per gli Enti non commerciali di tipo associativo e la L.R. Lombardia n.1 del 14/02/2008 "Testo unico delle Leggi regionali in materia di volontariato, Cooperazione sociale, Associazionismo e Società di Mutuo Soccorso");
- b) finalità socialmente utili, annoverando, a titolo esemplificativo, le attività che perseguono scopi sportivi e ricreativi del tempo libero, culturali e di informazione, di assistenza e sicurezza sociale, igienico-sanitari, di riqualificazione turistica del territorio, di tutela dei valori storici, architettonici, ambientali, di salvaguardia delle tradizioni. L'utilità sociale non viene meno se per assicurare lo svolgimento delle iniziative viene richiesto dai promotori

dell'iniziativa stessa un contributo economico agli utenti, sempreché l'importo complessivo della contribuzione non assuma dimensioni tali da connotare l'iniziativa come finalizzata al perseguimento di scopi di lucro. Quest'ultima connotazione si ha quando l'ammontare della contribuzione agli utenti supera i $\frac{3}{4}$ dei costi da sostenere per l'effettuazione dell'iniziativa;

- c) svolgimento di assemblee condominiali;
- d) finalità legate ad attività di partiti politici, di movimenti e dai Gruppi Consiliari del Comune di San Felice del Benaco;
- e) in occasione delle competizioni elettorali l'uso è rigorosamente disciplinato sulla base del criterio cronologico della presentazione delle domande;
- f) per la raccolta di firme relative a manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, nonché a referendum;

L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguono fini di lucro è concesso al fine, non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità, ma anche favorire, l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

- Art.5 - Divieto di utilizzo

E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei locali di proprietà comunale per attività con finalità prettamente commerciali.

- Art. 6 - Tipi di concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:

- a) di breve periodo;
- b) ricorrenti;
- c) continuative.

2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o del tempo libero.

3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

4. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa, ossia rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

5. Le concessioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal termine dell'ultima concessione rilasciata al medesimo richiedente.

6. Non è in alcun caso consentita la concessione per un periodo superiore ad un anno né è consentita la concessione a tempo indeterminato.

- Art. 7 - Requisiti dei richiedenti

I locali di proprietà comunale possono essere richiesti da:

- a) Persone fisiche e Società;
- b) Enti pubblici;
- c) Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica;
- d) Associazioni non riconosciute e Comitati;

e) Partiti politici, Movimenti e Gruppi Consiliari del Comune di San Felice del Benaco.

- ART. 8 -

Modalità di presentazione delle domande

I richiedenti devono inoltrare apposita domanda scritta in carta semplice, secondo il modello disponibile presso l'ufficio segreteria comunale e nel sito internet istituzionale (www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it), all'ufficio protocollo del Comune di San Felice del Benaco, anche via pec.

La domanda deve essere presentata al predetto ufficio almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'attività, a pena di inammissibilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accogliere richieste urgenti, presentate al protocollo meno di 15 giorni lavorativi prima della data prevista di utilizzo.

Nella domanda devono essere specificate:

- le generalità o la denominazione;
- l'indirizzo o la sede;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- nr. di telefono, indirizzo e-mail e/o pec, telefax;
- il nominativo della persona responsabile della manifestazione (se diverso dal richiedente);
- il/i locale/i richiesto/i;
- la tipologia dell'attività unitamente all'eventuale programma;
- il numero approssimativo previsto dei partecipanti, comunque non superiore alla capienza;
- dichiarazione inerente la gratuità o onerosità per gli utenti della manifestazione per la quale è inoltrata la domanda;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente Regolamento, che viene lasciato in libera visione ai richiedenti.

E' richiesto inoltre, a coloro che presentano domanda, specifico impegno al rispetto dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione italiana per quanto concerne l'utilizzo di locali pubblici, considerato infatti che:

- la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana reca al comma 1: "*E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*";
- la L. 645/1952, di attuazione della citata XII disposizione transitoria, punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista dettando la disciplina definitiva e sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
- l'art. 1 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante "*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*", convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993 n. 205 dispone che "*(...) E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*"(...);
- la libertà di associazione garantita e tutelata dall'art. 18 della Costituzione deve avvenire nel rispetto dei principi sopra citati;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello Statuto comunale, il Comune di San Felice del Benaco orienta la *propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica*;

Per tale motivo, al fine di dare concreta attuazione e rafforzare le garanzie a tutela dei diritti sopra richiamati, è fatto obbligo di allegare alla domanda di utilizzo dei

locali di proprietà comunale, oltre ai dati e alle informazioni già richiesti, una dichiarazione esplicita che contenga i seguenti impegni del richiedente:

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo;
- di non professare e non fare propaganda di ideologie neofasciste e neonaziste, in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
- di non compiere manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie fascista e/o nazista;

La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporterà la non autorizzazione all'utilizzo dei locali richiesti.

Nella domanda inoltre, il richiedente attesta di ritenere i locali in buono stato ed adatti all'uso convenuto e di riconsegnarli nello stesso stato al termine del periodo di utilizzo, oltreché di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di accettarne integralmente tutte le prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna.

Qualora la domanda venga presentata da soggetti che per assicurare lo svolgimento dell'iniziativa chiedano un contributo economico agli utenti, come previsto dall'art. 4, l'istanza deve essere corredata da un piano dei costi e dei ricavi al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui al citato art. 4 comma b).

- Art. 9 -

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni

L'utilizzo dei locali è subordinato alla disponibilità degli stessi ed alla previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed è ammesso al di là dell'orario di occupazione da parte del Comune per l'espletamento dei compiti istituzionali o per lo svolgimento di iniziative promosse direttamente dallo stesso.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni è necessario tenere in considerazione la destinazione d'uso dei locali in rapporto al tipo di attività che il soggetto richiedente intende espletare.

Le autorizzazioni sono rilasciate secondo l'ordine rigorosamente cronologico di presentazione delle domande, anche in caso di più richieste coincidenti per data di presentazione.

Tale criterio può essere disatteso per:

- a. quelle patrocinate dall'Amministrazione comunale, risultando ciò da apposito provvedimento del Sindaco o suo delegato;
- b. quelle iniziative promosse da persone residenti o da altri soggetti di cui al precedente art. 7 - requisiti richiedenti - che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di San Felice del Benaco, purché di interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità di San Felice del Benaco;
- c. quelle finalizzate a favorire fenomeni di aggregazione sociale;

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i locali per lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nella domanda; il mancato rispetto del divieto, nonché l'uso dei locali per attività contrarie al buon costume, all'ordine pubblico, alle leggi vigenti comporta l'immediata ed automatica revoca dell'autorizzazione già rilasciata, se il periodo di utilizzo non è ancora scaduto, o l'impossibilità assoluta, per il futuro, di poter ottenere l'autorizzazione, se il periodo di utilizzo è scaduto.

Non sono consentiti all'interno dei locali di proprietà comunale lo svolgimento di rinfreschi, né tanto meno la cottura degli alimenti.

- Art. 10 -

Criteri generali per la determinazione delle tariffe e corrispettivi

1. Le tariffe devono garantire la copertura dei costi che il Comune sostiene per mantenere in efficienza i locali oggetto del presente regolamento.
2. In particolare, nella definizione delle tariffe, la Giunta Comunale deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - a. il costo orario per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per la produzione di acqua calda deve essere interamente recuperato, se il periodo di utilizzo coincide con quello in cui l'impianto è disattivato, tale costo non viene computato;
 - b. il costo per l'erogazione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica deve essere determinato in via forfettaria ed in una misura comunque, non inferiore alle spese effettivamente sostenute;
 - c. il costo orario per la pulizia dei locali deve essere determinato in via forfettaria;
 - d. Deve essere determinata una quota finalizzata a garantire la copertura delle spese di manutenzione dei locali diverse da quelle sopra indicate.
3. Per le iniziative patrocinate dal Comune, per le iniziative organizzate dalle Associazioni iscritte all'albo delle associazioni del Comune di San Felice del Benaco ed operanti sul territorio, per i Gruppi Consiliari del Comune di San Felice del Benaco, per le Associazioni di Arma, delle Forze Armate ed/o di pubblica sicurezza che operano sul territorio comunale, deve essere disposta la concessione in uso agevolato dei locali, in tal caso la tariffa sarà determinata tenendo conto dei criteri di cui alle precedenti lettere, con una riduzione in percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale.
4. La Giunta Comunale ha la facoltà di modificare le tariffe annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
5. La Giunta Comunale determina inoltre, l'importo della cauzione, da versare all'atto della richiesta dei locali, per le sole concessioni ricorrenti e continuative;
6. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo dei locali compresi i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio degli eventuali allestimenti.

- Art. 11 -

Pagamento

1. L'utilizzo dei locali è subordinato al pagamento anticipato del corrispettivo calcolato dall'ufficio segreteria comunale che rilascerà idonea ricevuta e fattura.
2. Laddove la tipologia di concessione lo preveda, la cauzione può essere versata presso l'ufficio segreteria comunale che rilascerà idonea ricevuta.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo ed il mancato versamento della cauzione, dove previsto, non consentono il rilascio dell'autorizzazione.
4. La cauzione viene restituita al concessionario entro il trentesimo giorno successivo alla data di utilizzo, previa verifica degli adempimenti prescritti nel presente Regolamento.

- Art. 12 -

Responsabilità ed obblighi a carico del Comune e dei concessionari

Il Comune di San Felice del Benaco dovrà mettere a disposizione dei richiedenti i locali in buono stato ed adatti all'uso convenuto.

Qualora, per un fatto imputabile al Comune, si dovesse verificare una causa che impedisca l'utilizzo dei locali richiesti, il Comune sarà tenuto al rimborso con riferimento al periodo di mancata occupazione.

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di utilizzo. Sarà sua cura ed obbligo segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni irregolarità che dovesse riscontrare in ordine all'utilizzo dei locali concessi.

E' direttamente responsabile nei confronti del Comune per il non corretto uso delle chiavi che gli verranno consegnate per accedere ai locali.

Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative relative alla sicurezza. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.

Eventuali danni o ammanchi riscontrati, nelle sale, agli arredi ed alle attrezzature, verranno direttamente imputati agli utilizzatori in misura stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza si provvederà all'avvio di azione di risarcimento danni, fatta salva la facoltà dell'ente di denuncia all'Autorità Competente.

Il concessionario dovrà provvedere alla stipula di quelle polizze assicurative che riterrà più opportune in rapporto all'attività da espletare.

Il Comune di San Felice del Benaco è sollevato e indenne interamente e senza riserve ed eccezioni da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovessero derivare a persone all'interno dei locali a causa o in occasione della concessione. L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte nei locali concessi in uso; eventuali oggetti rinvenuti per dimenticanza verranno consegnati al Comando di Polizia Locale al quale ci si potrà rivolgere per la restituzione secondo le procedure vigenti e conservati per un anno.

Il Comune di San Felice del Benaco resta estraneo a tutti i rapporti tra il concessionario con i terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il concessionario ed i detti terzi senza che mai si possa assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.

Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi:

- ritirare presso l'ufficio segreteria comunale le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in orario di apertura al pubblico;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi, nel caso l'ufficio venga a conoscenza della duplicazione delle chiavi, verrà sporta denuncia all'autorità competente.
- riconsegnare le chiavi entro il giorno successivo alla cessazione dell'uso ed in orario di apertura al pubblico;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e di provvedere al ripristino del funzionamento dell'eventuale sistema di allarme, dove esistente, nonché di verificare che porte e finestre siano correttamente chiuse prima di lasciare i locali;
- divieto di fumare, introdurre alimenti e bevande, armi e sostanze che possano costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o danni per le strutture e gli arredi;
- presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti al momento della consegna;
- rispetto degli orari concordati;

- rispetto delle norme di convivenza civile e di quanto previsto dalle leggi in materia;
- ottenere, a propria cura e spese, tutti i permessi ed autorizzazioni previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio dello spettacolo o manifestazione (a titolo esemplificativo: autorità di PS, SIAE, se necessarie).

Il Comune ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento la più ampia vigilanza sull'uso dei locali di proprietà e delle attrezzature presenti, per accertare, direttamente o tramite terzi incaricati, la scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento. A tal fine il soggetto richiedente è obbligato a collaborare con gli incaricati comunali e a fornire agli stessi tutti i chiarimenti e la documentazione eventualmente richiesta.

- Art. 13 -
Interventi sui locali

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario qualora il mancato utilizzo dei locali dipenda da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, o dall'esecuzione di lavori genericamente intesi.

Il Comune è tenuto a darne comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 15 giorni, riducibili a 5 gg. nell'ipotesi di comprovata urgenza.

Dal ricevimento della comunicazione, che può essere fatta anche a mezzo mail/pec, il concessionario è tenuto, senza contestazioni di sorta, a rilasciare immediatamente i locali.

Il Comune è tenuto al rimborso dei corrispettivi già versati, calcolati con riferimento al periodo di mancato utilizzo.

- Art. 14 -
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle normative vigenti;
2. Le autorizzazioni in corso continuano alle condizioni già previste e stabilite fino alla loro scadenza naturale.

- Art. 15 -
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale.

Da tale momento è abrogata ogni altra disposizione che risulti incompatibile con la disciplina nel medesimo contenuta.

2. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito del Comune di San Felice del Benaco e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".